

Guida per la presentazione delle pratiche di Autoriparazione

(legge 122/92)



Camera di Commercio
Latina

REGISTRO DELLE IMPRESE



ALBO IMPRESE ARTIGIANE

SOMMARIO

Attività soggette alla disciplina dell'autoriparazione	3	
Inizio attività		3
Informazioni aggiuntive		4
Casi particolari		4
Modifiche normative alla legge 122/92 (Meccatronica)		5
Requisiti per l'esercizio dell'attività		6
Requisiti personali e di onorabilità		6
Requisiti tecnico – professionali		6
Il responsabile tecnico		7
Nomina di responsabile tecnico		7
Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico		8
Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico		8
Modalità di presentazione della pratica Comunica		8
Impresa individuale di nuova costituzione		8
Impresa individuale già iscritta per altra attività		8
Società inattiva		8
Società già attiva		9
Modulistica / costi amministrativi imprese individuali e società	9	
Titoli di studio abilitanti (elenco indicativo e non esaustivo)	11	

ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELL'AUTORIPARAZIONE

L'attività di Autoriparazione si distingue in:

Sez. A: **Meccatronica** (meccanica e motoristica – elettrauto)

Sez. B: **Carrozzeria**

Sez. C: **Gommista**

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (*ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli*) adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (che non vanno su strada), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Anche le attività di costruzione di veicoli (seppure "speciali"), di costruzione di "autocarrozzerie" e, in genere, di trasformazione veicoli, esulano dall'ambito di applicazione della L. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione (circ. MAP prot. 10556 del 18.11.2005).

Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della L. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra, anche se provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc, riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del Codice della Strada), in quanto tali macchine, in considerazione del numero di posti di cui sono dotate e della possibilità di movimentare le sole cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, non possono definirsi "adibite al trasporto su strada di persone e di cose", condizione essenziale ai fini dell'applicazione della legge in commento, restando del tutto irrilevante la mera possibilità di circolazione del veicolo stesso (Circ. MAP prot. 10711 del 24.11.2005).

Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività Agromeccanica* provviste di officina.

"Art. 5 del d. lgs 99/04: "È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta."

INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Le imprese sono tenute a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) all'ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia è collocata l'officina, utilizzando il modello **Scia/122**,

accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese.

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta

una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A al Registro delle Imprese.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

In caso di trasferimento della sede principale od operativa in altra provincia, laddove c'è continuità temporale, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese/cpa di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.). In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

L'imprenditore deve presentare la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) solo quando avvia una nuova impresa o aggiunge una nuova attività a quelle precedentemente esercitate. Tutti quegli eventi che incidono esclusivamente sulla sola titolarità dell'impresa non richiedono, pertanto, la reiterazione della procedura.

Si sottolinea che, per le imprese già iscritte, qualora nella certificazione camerale non appare l'indicazione della L. 122/92 con la relativa sezione, occorre procedere alla regolarizzazione, presentando apposita istanza.

CASI PARTICOLARI

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa.

Per l'iscrizione utilizza l'intercalare P e i modelli **Rt/122** e **Ono/122**.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di autoriparazione già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- conferimento di azienda
- fusione, scissione e incorporazione
- trasformazione eterogenea

presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando i modelli **Rt/122** e **Ono/122**.

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è tenuta a presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello **Scia/122** con la designazione del nuovo responsabile tecnico.

MODIFICHE NORMATIVE ALLA LEGGE 122/92

- Legge n°224/2012: mecatronica

Con le modifiche normative introdotte dalla Legge n°224/2012 (*entrata in vigore il 05 gennaio 2013*) sono state accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di "meccatronica".

Per gli avvii di nuove imprese, a partire dal 5 gennaio 2013, non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto; conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività; i requisiti validi, alternativi tra loro, sono i seguenti:

- a) attività prestata per tre anni negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- b) frequenza di un corso regionale sia per l'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto più un anno negli ultimi cinque alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto;
- c) diploma di maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o diploma di qualifica professionale di operatore industrie meccaniche e dell'autoveicolo o laurea in ingegneria meccanica, ingegneria chimica, ingegneria aeronautica, fisica.

Con riguardo al requisito sub b) la legge prevede l'istituzione di appositi corsi regionali di qualificazione per la nuova attività di "meccatronica" entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";

- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);

- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività per cinque anni (cioè sino al 5 gennaio 2018), ma entro tale data i responsabili tecnici debbono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica di responsabile tecnico);

- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici (siano o meno titolari dell'impresa stessa) abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

- Legge n°35/2012: requisito idoneità fisica

La legge n°35/2012 (art. 39), che ha convertito il decreto legge n°05/2012, ha soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica per avviare l'attività di autoriparazione e quindi eliminando l'obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'ASL, previsto dall'art. 7 comma 1 lett. C) della legge n°122/92.

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Requisiti personali/ di onorabilità

I requisiti personali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico sono:

- a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, in cui sia operante la condizione di reciprocità;
- b) non essere personalmente sottoposto a provvedimenti giudiziari di cui alla L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni (**normativa antimafia**);
- c) non aver riportato condanne definitive per reati connessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, L. 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;

Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (**cosiddetta normativa antimafia**) anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.);
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative.

Requisiti tecnico-professionali (art. 7, legge 122/92)

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida)
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida)
- diploma di qualifica professionale rilasciato dall'I.P.S.I.A

b) titolo di studio ed esperienza professionale

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente l'attività, e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore (5) nell'arco degli ultimi cinque anni;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato;
- Lavoratore a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità)
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL;
- Apprendista (previa acquisizione di idoneo titolo di studio o attestato di formazione professionale)
- Lavoratore con contratto di formazione lavoro.

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

c) esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese

operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato;
- Lavoratore a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità)
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL;

La circolare MAP 3600/06 prevede alcune tipologie contrattuali introdotte o modificate dalla riforma "Biagi":

1. Somministrazione: verifica l'immedesimazione e consente di maturare il requisito professionale;
2. Lavoro intermittente: non concretizza l'immedesimazione ma è computabile ai fini della maturazione del requisito professionale (proporzionalmente al lavoro svolto);
3. Lavoro ripartito: verifica l'immedesimazione e matura il requisito professionale;
4. Lavoro a progetto (CO.CO.CO.): non verifica l'immedesimazione e non consente di maturare il requisito tecnico-professionale.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

d) caso particolare (art. 6 L. 25/96)

- Titolare di impresa individuale/socio prestatore d'opera, che dimostri (con presentazione di fatture) di aver svolto professionalmente l'attività, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte o all'Albo delle imprese Artigiane, per almeno un anno prima del 14 dicembre 1994, (data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387).

IL RESPONSABILE TECNICO

Nomina del responsabile tecnico

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse .

Può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due distinte unità locale (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della segnalazione **(S.c.i.a.)** dovrà darne esplicita notizia.» (circolare ministeriale n. 387550 del 19 giugno 1995)

Il responsabile tecnico deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare
- associato in partecipazione

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Avvertenze

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Aggiunta di ulteriore responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro trenta giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell'intercalare P, unitamente al modello unificato **Rt/122**.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro trenta giorni dall'evento presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed uno per comunicare la nomina del nuovo; nonché di un modello unificato **Rt/122**, relativo alla nomina del nuovo responsabile tecnico.

Avvertenze

La Camera di Commercio provvede ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PRATICA COMUNICA

Impresa individuale di nuova costituzione

Il modello **Scia/122** accompagna il modello I1 previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A. al Registro delle Imprese che coincide con la data di protocollazione della pratica telematica .

Impresa individuale già iscritta per altra attività

Il modello **Scia/122** accompagna il modello I2 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con il titolare dell'impresa l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della S.C.I.A. al Registro delle Imprese che coincide con la data di protocollazione della pratica telematica .

Società inattiva

Il modello **Scia/122** accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività e la descrizione dell'attività prevalente .

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

Società già attiva

Il modello **Scia/122** accompagna il modello S5 o UL previsto per il Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

Avvertenze

*L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli I1, I2, S5 o UL deve fedelmente corrispondere al contenuto dei settori indicati nel modello **Scia/122**.*

MODULISTICA/COSTI AMMINISTRATIVI

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sul sito www.cameradicommerciolatina.it.

- **Scia/122L** modello di segnalazione certificata di inizio attività;
- **Ono122** modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di onorabilità;
- **Rt/122**: modello per la nomina/aggiunta/sostituzione del responsabile tecnico

Imprese individuali di nuova costituzione e società inattive			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base + SCIA autoriparatori	I1/ Int P + SCIA	S5 / UL / Int P + SCIA	S5 /UL/ Int P + SCIA
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO
Concessione governativa	168,00	168,00	NO

Avvertenze

Per la presentazione delle pratiche all'ufficio Artigianato occorre aggiungere alla modulistica sopraelencata il modello AA.

Imprese individuali già iscritte per altre attività e società già attive

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base + SCIAautoriparatori	I2/UL/ Int P + SCIA	S5/ UL/ Int P + SCIA	S5/UL/ Int P +SCIA
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 9,00
Imposta di bollo	SI	NO	NO
Concessione governativa	168,00	168,00	NO

Responsabile tecnico

NOMINA / AGGIUNTA DI ULTERIORE RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
Modello base	I2 / UL + Int P + RT/122	S5 / UL + Int P + RT/122	S5 / UL + Int P + RT/122
Costi amministrativi			
Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese (18,00€) maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (30,00€) maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese (15,00€) maggiorata di € 15,00
Imposta di bollo	NO	NO	NO
Concessione governativa	168.00 euro	168.00 euro	NO

Avvertenze

Per la presentazione delle pratiche all'ufficio Artigianato occorre aggiungere alla modulistica sopraelencata il modello AA.

Titoli di studio abilitanti per la legge 122/92 (elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA				
Istituto Tecnico Industriale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
meccanica	XX	XX		XX
meccanica di precisione	XX	XX		XX
industria metalmeccanica	XX	XX		XX
industria navalmeccanica	XX	XX		XX
termotecnica	XX	XX		XX
costruzioni aeronautiche	XX	XX		XX
elettronica industriale			XX	
elettronica e telecomunicazioni			XX	
elettrotecnica			XX	
elettrotecnica ed automazione			XX	
perito industriale sperimentale ERGON	XX	XX		XX
perito industriale sperimentale AMBRA			XX	
Istituto Tecnico Nautico	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
Aspirante alla direzione di macchine di navi merci	XX	XX		XX
Istituto Agrario	Motoristica Meccanica e	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
perito agrario (solo su macchine agrarie)	XX			

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE				
Diplomi di qualifica professionale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
meccanico riparatore di autoveicoli	XX	XX		XX
operatore meccanico	XX	XX		XX

operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo (*)	XX	XX	XX	XX
operatore termico	XX	XX		XX
operatore elettronico			XX	
operatore elettrico			XX	
Diplomi di maturità professionale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
elettricista installatore ed elettromeccanico			XX	
tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche			XX	
tecnico delle industrie meccaniche (*)	XX	XX	XX	XX
tecnico dei sistemi energetici	XX	XX		XX
tecnico delle industrie chimiche	XX	XX		XX

(*) titoli abilitanti per la sezione meccatronica

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI				
Laurea	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
ingegneria meccanica	XX	XX	XX	XX
ingegneria elettrica			XX	
ingegneria elettronica			XX	
ingegneria chimica	XX	XX	XX	XX
ingegneria aeronautica	XX	XX	XX	XX
fisica	XX	XX	XX	XX
chimica industriale				XX

LAUREA E DIPLOMI NON PIU' RICONOSCIUTI				
Laurea	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
ingegneria civile e trasporti	XX	XX	XX	XX
ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica	XX	XX	XX	XX

Questo diploma universitario non viene più riconosciuto dal 5 giugno 2007 (nota Ministero dello Sviluppo economico 14 gennaio 2000).